

La convenzione fra lo Stato e la Società è stata già stipulata ed è in corso di emanazione la legge di approvazione.

Il contratto di cessione all'Istituto delle due serie di annualità, da stipularsi subito dopo la pubblicazione della legge suddetta, sarà debitamente riconosciuto dallo Stato, al fine dell'incondizionato pagamento delle annualità stesse a favore esclusivo dell'Istituto alle stabilite scadenze. Detto contratto dovrà naturalmente contenere la completa liberazione della Società dal debito verso l'Istituto e quindi la restituzione alla Società dei certificati obbligazionari, annullati, nonché la rinuncia da parte dell'Istituto stesso ai pegni costituiti, in suo favore, con i contratti 2 giugno 1926 e 15 dicembre 1930, relativi al prestito obbligazionario concesso alla Subalpina. Il tutto, bene inteso, subordinatamente al buon fine di tutta l'operazione di sistemazione.

Il Direttore Generale informa di quanto sopra, e, richiamando la precedente deliberazione 30 maggio 1940, sottopone al Comitato e al Consiglio, per l'approvazione, il testo della seguente deliberazione formale:

"Il Consiglio,

udita la relazione del Direttore Generale circa le proposte, formulate dai Ministeri delle Comunicazioni e delle Finanze, per giungere alla sistemazione dei rapporti con la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie delibera:

1°) di accettare a stralcio ed a saldo di ogni e qualsiasi credito dell'Istituto verso la ^{detta} Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, secondo le proposte dei Ministeri delle Finanze e delle Comunicazioni, la somma di L.4.000.000, da detrarsi dal ricavato dello sconto di annualità governative da stipularsi fra l'Istituto e al Società;

2°) di autorizzare la rinuncia, da parte dell'Istituto, al pegno costituito, in favore dell'Istituto stesso, sulle sovvenzioni

